



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

(ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo
n. 36/2023 e *s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici*)

Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 12 del 30 luglio 2024

Sommario

FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	6
Art. 4 - Principi generali.....	6
Art. 5 - Principio di rotazione	6
Art. 6 - RUP (Responsabile unico del progetto).....	7
Art. 7 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 8 - Revisione dei prezzi.....	9
TITOLO II - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	10
Art. 9 - Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di cui alle lettere a) e b) dell'art.50 del Codice	10
Art. 10 - Affidamenti di lavori, di servizi e forniture di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art.50 del Codice.	11
Art. 11 - Lavori di somma urgenza	12
Art. 12 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento	13
Art. 13 - Esecuzione e Pagamenti.....	13
Art. 14 - Forma del contratto.....	14
ABROGAZIONI.....	15

Viste le seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito più brevemente anche “Codice”);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata adottato dagli organi competenti;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*”, (di seguito più brevemente anche “Cad”);

FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi del comma 1 lettere a) e b) dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le procedure negoziate avviate ai sensi delle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, determinandone le modalità e le procedure da seguire, per assicurare che gli stessi avvengano nel rispetto dei principi europei di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e di quelli generali dell'attività amministrativa oltre che di quelli previsti dal Codice;
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Codice dei contratti pubblici pro tempore vigente, alla regolamentazione attuativa, nonché ai principi europei e alle altre norme amministrative e civili in materia di contratti.
3. Il presente Regolamento, è approvato con delibera del Consiglio ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento nell'Albo on line del sito istituzionale della Camera di commercio.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Camera di commercio», la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata;
 - b. «RUP», il Responsabile Unico del Progetto;
 - c. «Commissione», la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 51 del Codice;
 - d. «Consip», la società Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.;
 - e. «MePa», il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - f. «ANAC», l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 222 del Codice;
 - g. «Decisione di contrarre», l'atto con il quale si adotta la decisione di contrarre, di cui all'art.17 commi 1 e 2 del Codice;
 - h. «PIAO», il Piano Integrato di Attività e Organizzazione adottato dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021;
 - i. «Codice di comportamento», il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata adottato dagli organi competenti;
 - j. «Affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;
 - k. «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» o «BDNCP» la banca dati di cui all'art. 23 del Codice e all'art. 62 bis del Cad;
 - l. «Fascicolo virtuale dell'operatore economico» o «FVOE» il fascicolo di cui all'art.24 del Codice;
 - m. «Piattaforme di approvvigionamento digitali» le piattaforme di cui all'art. 25 del Codice;
2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice e ss.mm.ii.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La Camera di commercio, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza ai principi e alle disposizioni del Codice e della normativa di riferimento.
2. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le

- disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto dello stesso, o le eventuali indicazioni di ANAC, anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le eventuali indicazioni ANAC sopravvenute.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dalla normativa vigente per il funzionamento dei fondi economici.
 4. Il Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
 5. L'Ente gestirà le proprie procedure di acquisto secondo quanto disposto dall'art.25 del Codice attraverso l'utilizzo della propria Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.
 6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art. 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 art.3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
 7. Al fine di quanto previsto al comma precedente, il RUP verifica che le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip siano rispondenti ai fabbisogni ed alle esigenze di approvvigionamento della Camera di commercio anche in termini di tempistiche e modalità di attivazione esplicitate nella relativa decisione di contrarre. Qualora gli stessi non siano rispondenti, ovvero qualora la relativa capienza risulti esaurita o comunque insufficiente rispetto ai fabbisogni da soddisfare, l'ufficio preposto procede alla scelta del contraente avviando apposita procedura utilizzando la Piattaforma digitale dell'Ente.
 8. Il RUP può comunque indicare di ricorrere, anche per le categorie merceologiche di beni e servizi non soggette agli obblighi di acquisizione centralizzata ai sensi della normativa vigente, alle convenzioni ed agli altri strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip, quando dalle verifiche effettuate emerga che tali convenzioni siano rispondenti alle esigenze di approvvigionamento della Camera di commercio anche in termini di tempistiche e modalità di attivazione nonché convenienti avuto riguardo ai prezzi di mercato.
 9. In ogni caso il RUP motiva l'indicazione di ricorrere a Consip/MePa o al mercato.
 10. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al PIAO e del Codice di comportamento in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
 11. La scelta degli operatori economici nelle procedure avviate dalla Camera di Commercio per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art.36 del Codice, può avvenire attingendo dal proprio "albo fornitori telematico".

Art. 3 - Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal combinato disposto degli artt. 20, 27, 28 e 50 commi 8 e 9 del Codice.
2. La Camera di commercio salvaguarda il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, assicurando il collegamento tra la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, la Piattaforma di approvvigionamento digitale e la BDNCP, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 20 e 28 del Codice oltre che dai relativi provvedimenti adottati dall'ANAC.
3. I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, nonché i termini e le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, sono indicati nel relativo allegato del PIAO.

Art. 4 - Principi generali

1. La Camera di commercio attraverso il presente Regolamento opera il primario intento di raggiungere la razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale, garantendo al contempo i principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. In particolare, relativamente al principio di risultato, di cui all'art. 1 del Codice, sia nella fase di scelta del contraente, sia nella fase di esecuzione, si opera per ottenere con massima tempestività il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e sostenibilità.
3. Nella fase di selezione dell'operatore economico, pertanto, si devono prediligere le procedure che verifichino, eventualmente anche con manifestazioni di interesse o indagini di mercato, il grado di capacità dello stesso e il potenziale numero di concorrenti. Nel caso in cui la manifestazione o l'indagine evidenzi la presenza di un solo fornitore si potrà procedere all'affidamento diretto a favore dello stesso.
4. Per dare piena attuazione ai principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2), accesso al mercato (art. 3), e rotazione (art. 49) del Codice, la Camera di commercio si è dotata di un Albo Fornitori Telematico, che considera quale strumento privilegiato per la selezione dei fornitori.
5. Nella fase di affidamento e di esecuzione, si deve assicurare il principio di fiducia tra le parti, finalizzato all'agire legittimo, trasparente e corretto di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

Art. 5 - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, costituisce uno dei principi generali da applicare negli affidamenti sotto soglia.
2. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore

merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La Camera di commercio individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
> 5.000 euro fino a 40.000 euro	> 5.000 euro fino a 40.000 euro
> 40.000 euro e < 80.000 euro	> 40.000 euro e < 80.000 euro
> 80.000 euro e < 140.000 euro	> 80.000 euro e < 150.000 euro
> 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	> 150.000 euro e < 1 milione di euro
	> 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici.
5. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
- circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
 - particolare struttura del mercato, riscontrata effettiva assenza di alternative e di accurata esecuzione del precedente contratto;
 - affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro.
6. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
7. Limitatamente alle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 50 comma 1 del Codice, la stazione appaltante potrà invitare l'operatore uscente se l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 6 - RUP (Responsabile unico del progetto)

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice- che controlla i livelli di qualità delle prestazioni nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, nel caso lo ritenga opportuno o nei casi previsti, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, dalla Camera di commercio, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice, il Segretario Generale, o il Dirigente d'area in qualità di titolare del potere di spesa dell'unità organizzativa, nomina, al primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione - ai sensi dell'art. 15 del Codice.
4. Al RUP vengono attribuiti tutte le funzioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Il RUP viene individuato nella fase di adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del Codice, ovvero nella decisione di contrarre di avvio della procedura o di affidamento diretto.
6. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
7. Di norma la figura del RUP coincide con il titolare di incarico di Elevata Qualificazione richiedente l'acquisto, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.
8. Nel caso in cui il RUP non coincida con il titolare di incarico di Elevata Qualificazione cui appartiene l'Ufficio Provveditorato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, il Segretario Generale, o il Dirigente d'area in qualità di titolare del potere di spesa dell'unità organizzativa, nomina quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento il titolare di incarico di Elevata Qualificazione cui appartiene l'Ufficio Provveditorato.
9. Prima dell'adozione dell'atto di nomina di cui al punto 3 del presente articolo, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 del Codice, 35 bis del D. Lgs 165/2021 e 14 comma 4 del Codice di comportamento, il RUP rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di insussistenza delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interessi.

Art. 7 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze

professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari superiore alla soglia di cui all'art.14 del Codice.

3. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
5. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, la Camera di commercio prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma precedente, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma precedente nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

TITOLO II - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 9 - Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di cui alle lettere a) e b) dell'art.50 del Codice

1. Nelle procedure di affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 del Codice si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le imprese iscritte nell'Albo Fornitori Telematico tenuto dalla Camera di commercio ovvero tra quelle iscritte al Registro delle Imprese e le cui competenze professionali, possono essere verificabili dalla consultazione della visura camerale.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. In ogni caso, il RUP potrà procedere, contemperando i principi di concorrenza, celerità, trasparenza, proporzionalità ed economicità della procedura, ad una consultazione di più operatori individuati prioritariamente dall'Albo tenuto dalla Camera di commercio o attraverso manifestazioni di interesse. In caso di consultazione di più operatori economici, l'individuazione dell'affidatario avverrà previa applicazione del criterio comparativo individuato che potrà essere, a seconda dei casi di tipo esclusivamente economico o di tipo tecnico-economico.
4. In caso si proceda con manifestazione di interesse, in applicazione del principio del risultato di cui all'art.1 del Codice, al fine di assicurare la massima tempestività, l'Ente potrà riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio prevedendone il numero nel provvedimento di avvio della procedura.
5. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesta.
6. In caso di acquisto mediante ordine diretto sul MePa la suddetta dichiarazione non sarà richiesta.
7. Le dichiarazioni rese, vengono verificate trimestralmente, previo sorteggio di un campione, individuato mediante estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia, con un minimo di 1 – degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente tenendo conto della data della determina di affidamento. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione.
8. Nelle procedure di importo inferiore a 40.000 euro, per le quali la verifica dei requisiti avviene mediante il FVOE, in luogo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, potranno essere richiesti il DGUE e la dichiarazione integrativa comprensiva di Patto di integrità e pertanto il controllo è limitato al solo affidatario che non sarà incluso nel sorteggio di cui al punto 7.
9. Per gli operatori individuati con la modalità di cui al punto 5, si procederà altresì alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.

10. Qualora in seguito alla verifica di cui al punto 7, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, nel caso in cui quest'ultimo sia ancora in corso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo:
 - di due mesi per affidamenti inferiori a 20.000 euro;
 - di sei mesi per affidamenti da 20.000 euro fino ai 100.000 euro;
 - di dodici mesi per affidamenti oltre 100.000 euro fino alla soglia dell'affidamento diretto.
11. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo superiore a 40.000 euro e fino agli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 del Codice, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il modello del DGUE ovvero dichiarazione integrativa comprensiva del Patto di Integrità, e in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.
12. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
13. Saranno sottoposti a controllo tutti gli affidatari, anche se selezionati mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
14. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
15. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la Camera di commercio non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice. In ogni caso, non sarà richiesta la garanzia definitiva per affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro.
16. Il dirigente competente, con apposito provvedimento, adotta la decisione di contrarre o di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
17. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

Art. 10 - Affidamenti di lavori, di servizi e forniture di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art.50 del Codice.

1. Gli affidamenti di cui alle lettere c) d) ed e) di cui all'art. 50 del Codice mediante procedura negoziata senza bando avvengono:

- a. previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori Telematico della Camera di commercio, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - b. previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori Telematico della Camera di commercio, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro II dello stesso;
 - c. previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'Albo Fornitori Telematico della Camera di commercio, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
2. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre del Dirigente competente, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere dei beni e dei servizi da acquisire, l'importo massimo stimato per l'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'Albo Fornitori Telematico della Camera di commercio, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte oltre che le principali condizioni contrattuali.
 3. Per le procedure di cui alle lettere c) d) ed e) dell'art. 50 del Codice si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 5 del presente Regolamento.
 4. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate del presente articolo, l'Ente non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
 5. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali ed in particolare qualora la mancata applicazione comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
 6. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, l'Ente procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice. Nei casi in cui si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) l'Ente nominerà, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice alla quale può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP - che si reca per primo sul luogo - informa prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il

Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e l'acquisizione di servizi e forniture entro i limiti di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e comunque nei limiti della soglia europea. Contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli artt. 37 e 41 del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.
4. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

Art. 12 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'art.116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.
3. Per i lavori per i quali è possibile l'affidamento diretto, la Camera di commercio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 - Esecuzione e Pagamenti

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima

- della stipula, per motivate ragioni (art. 50 comma 6 del Codice).
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice. È altresì consentita l'esecuzione prima della stipula del contratto, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo (art. 17 commi 8 e 9 del Codice).
 3. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea (art. 17 comma 9 del Codice).
 4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'art. 125 del Codice.
 5. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'art. 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.
 6. La ritenuta dello 0,50% a garanzia dei pagamenti contributivi da parte dell'appaltatore, viene trattenuta in sede di pagamento nelle varie fasi di esecuzione e viene svincolata all'atto dell'approvazione della liquidazione finale a seguito di regolare collaudo o Certificato di Regolare esecuzione e di verifica positiva del DURC. Tale ritenuta non viene applicata in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o nel caso in cui l'esecutore trasmetta all'Ente apposita polizza fidejussoria.
 7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.
 8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 14 - Forma del contratto

1. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure per gli affidamenti diretti.
2. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto, avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto	Imposta
< 40.0000,00 €	Esente
>= 40.000,00 € < 150.000,00 €	40,00 €
=> 150.000 < 1.000.000	120,00 €
=> 1.000.000 < 5.000.000	250,00 €
=> 5.000.000 < 25.000.000	500,00 €

4. Per gli affidamenti diretti e in caso di procedura negoziata, i contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto.
5. Il contratto o l'ordinativo dovranno contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
6. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente testo si intende abrogato il precedente Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 4 del 18 gennaio 2019.